

enti considerati, e per la cura di loro meri interessi privatistici. In quanto il funzionario, che ha agito per l'ente, non sia costituzionalmente designato a rappresentare quest'ultimo, può l'ente stesso addurre la prova liberatoria di cui al § 831 cod. civ.

Qualora, invece, il danno sia stato cagionato nell'esercizio di un potere pubblico del funzionario, si verifica la responsabilità di cui al § 839 cod. civ. in relazione all'art. 131 della Costituzione di Weimar, nei limiti definiti dalle leggi sulla responsabilità dello Stato e dalle leggi altrimenti applicabili. Di fronte a tale limitata responsabilità, non può in alcun modo invocarsi il § 823 cod. civ., quand'anche al tempo stesso sussistano gli estremi delle fattispecie in esso contemplate.

Se l'atto dannoso, compiuto dall'impiegato operando nell'ambito privatistico dell'attività dell'ente costituisca violazione colposa di un dovere di ufficio, e rivista, insieme, gli estremi dell'atto illecito di cui al § 823 cod. civ., la responsabilità dell'impiegato può venire esclusa, a mente del § 839, comma 1, periodo 2 cod. civ., e tuttavia l'ente preponente rimanere obbligato al risarcimento, giusta i §§ 19, 30, 31 ed, eventualmente, 831 cod. civ.

Rimane aperta la questione se un atto, ed uno soltanto, di un funzionario, compiuto nella sfera privatistica di attività dell'ente, possa al tempo stesso riguardarsi come esercizio di un potere pubblico ad esso confidato. In tal caso verrebbe a sussistere un concorso di responsabilità ex §§ 89, 30, 31, 823 segg. cod. civ., da un lato, e ex art. 131 costituzione di Weimar e § 839 cod. civ. dall'altro. In casi e circostanze date, pertanto, l'ente preponente può liberarsi dalla responsabilità di cui agli articoli 131 costituzione di Weimar e 839 cod. civ., e rimanere, ciononostante, obbligato a mente dei §§ 89, 30, 31, 823 ed, eventualmente, 831 cod. civ.

*Öffentlich-rechtliche Körperschaften haften für eine Schadenszufügung ihrer Beamten durch unerlaubte Handlungen im Sinne der §§ 823 ff BGB., die diese im bürgerlich-rechtlichen Geschäftskreis der in Frage kommenden Körperschaft und in Wahrnehmung von deren rein privatrechtlichen Interessen begangen haben, wie jede Privatperson. Soweit der Handelnde kein verfassungsmässig berufener Vertreter war, steht ihnen auch der Entlastungsbeweis aus § 831 BGB. offen.*

*Ist der Schaden in Ausübung anvertrauter öffentlicher Gewalt zugefügt, so tritt die Haftung nach § 839 BGB. in Verbindung mit Art. 131 WeimVerf. in den von den Staatshaftungsgesetzen oder der sonst zuständigen Gesetzgebung gezogenen Grenzen ein. Gegenüber dieser beschränkten Haftung ist für Anwendung der §§ 823 ff BGB. kein Raum, auch wenn einer dieser Tatbestände zugleich vorliegt.*

*Für die schädigende Handlung eines im bürgerlich-rechtlichen Geschäftskreis handelnden Beamten kann bei einer fahrlässigen Amtspflichtverletzung, die zugleich eine unerlaubte Handlung ist, die Haftung des Beamten nach § 839 Abs. 1 S. 2 BGB. ausgeschlossen sein, der Dienstherr aber nach §§ 89, 30, 31 evtl. 831 BGB. ersatzpflichtig sein.*

*Es bleibt dahingestellt, ob ein und dieselbe Handlung eines Beamten, die im bürgerlich-rechtlichen Geschäftskreis vorgenommen ist, zugleich als Ausübung anvertrauter öffentlicher Gewalt angesehen werden kann. In solchem Falle bestände eine Haftungskonkurrenz für die Haftung aus §§ 89, 30, 31, 823 ff BGB. mit jener aus Art. 131 WeimVerf., § 839 BGB. Der öffentlich-rechtliche Dienstherr kann danach unter Umständen sich von der Haftung aus Art. 131 WeimVerf., § 839 BGB. befreien, trotzdem aber nach §§ 89, 30, 31, 823 und ev. 831 BGB. haften.*

ANMERKUNG. - In RGZ. Bd. 151, S. 385 (s. auch diese Zeitschrift, III, Nr. 266) ist angenommen worden, dass eine Haftungskonkurrenz des Staates in Betracht kommen kann, wenn der Schaden durch verschiedene Personen verursacht ist, die teils als Beamte in Ausübung öffentlicher Gewalt ihre Amtspflicht verletzt, teils als Nichtbeamte eine unerlaubte Handlung begangen haben.

Zu Leitsatz 2 siehe RGZ. Bd. 139, S. 152; Bd. 154, S. 117, J. W. 1937, S. 1706 nebst Besprechung von REUSS in JW. 1937, S. 1967. Ständige Rechtsprechung.

ALTRE OSSERVAZIONI. - In tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per atti illeciti dei propri dipendenti. - La dottrina e la giurisprudenza italiane escludono, giustamente, che dall'atto illecito di un dipendente possa scaturire una responsabilità indiretta dell'Ente pubblico. L'Ente pubblico è, peraltro, direttamente responsabile degli atti dolosi o colposi commessi dai propri funzionari e impiegati nei limiti del rapporto di preposizione all'ufficio, cioè in quanto diretti all'attuazione dei fini dell'ente. Perspicue in materia le due sentenze della Suprema Corte 9. 5. 1933 e 19. 4. 1937 (riportate in *Giurisprudenza civile di diritto comparato*, vol. V, p. 234 s., con osservazioni di DE MARTINO). Per la dottrina, cfr., da ultimo, LESSONA, *Sulla responsabilità degli enti pubblici per atti illeciti dei loro organi*, RDPub. 1933, 1, 449 s.; CALAMANDREI, *cod. 454 s.*; VITTA, *Nuovi cenni sulla responsabilità dell'amministrazione pubblica per fatti illeciti*, GI 1924, IV, 1 s. [Prof. Antonio Guarino].

149) RG. 1. 10. 1936; RGZ. vol. 152, p. 208; JW. 1937, p. 153.

150) RG. 5. 4. 1937; RGZ. vol. 154, p. 236; JW. 1937, p. 1703.

- MATRIMONIO - UCCISIONE DI UNO DEI CONIUGI - RISARCIMENTO DEL DANNO - « COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO » - CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO.
- EHE - VERURSACHUNG DES TODES EINES VERHEIRATETEN - SCHADENSERSATZ - VORTEILSAUSGLEICHUNG - MITVERSCHULDEN DES GESCHÄDIGTEN.
- MARRIAGE - ACT CAUSING DEATH OF ONE SPOUSE - DAMAGES - « COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO » - CONTRIBUTORY NEGLIGENCE.
- MARRIAGE - ACTE AYANT CAUSÉ LA MORT D'UN DES CONJOINTS - RÉPARATION DU DOMMAGE - « COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO » - FAUTE CONCURRENTÉ DE LA PERSONNE AYANT SUBI LE DOMMAGE.

1. Significa disconoscere l'essenza dell'istituto matrimoniale il voler pretendere che lo scioglimento del matrimonio, in caso di uccisione della moglie, costituisca un vantaggio per il marito, per ciò, che col matrimonio vengono meno le spese, ad esso inerenti, del mantenimento della moglie.

2. Il valore dei servizi venuti a mancare per effetto del fatto dannoso, e costituenti oggetto del risarcimento, a mente del § 845 cod. civ., è indipendente dalla circostanza che alla perdita di quei servizi si accompagni o pur no la cessazione dell'obbligo di mantenimento della persona obbligata alla prestazione di essi. (Sent. n. 149).

1. Non si può, senza disconoscere i caratteri essenziali del matrimonio, ritenere che lo scioglimento di questo per la morte del marito, e il conseguente riacquisto della libertà di lavoro da parte della moglie, oramai svincolata dai doveri domestici imposti nei confronti del marito (§ 1356 cod. civ.), costituiscono vantaggi collegati alla morte di questo. Il principio della compensazione del lucro col danno non è invocabile nella materia in esame.

2. Trattasi, invece, di applicare il § 254, comma 2 cod. civ., secondo cui la sussistenza dell'obbligo di risarcimento del danno e la determinazione del suo ammontare dipendono dalle circostanze del caso concreto, anche quando il concorso di colpa del danneggiato si sia limitato al non aver questi impedito la produzione dell'evento dannoso o nel non averne attenuato le conseguenze.

3. Per stabilire se nella determinazione del risarcimento spettante alla vedova, bisogna tener conto o meno dei guadagni che questa sarebbe ora in grado di conseguire, occorre indagare se e in quali limiti si può, secondo le circostanze, pretendere che essa utilizzi a fini di guadagno la propria capacità di lavoro, ora liberamente esplicabile perchè non più vincolata ai sensi del § 1356 cod. civ., rinnovando o attenuando in tale guisa il danno. Ripugna al sano sentimento giuridico collettivo il fatto che una giovane vedova, senza figli, che, se non avesse contratto matrimonio, avrebbe dovuto procurarsi un guadagno, non faccia, dopo la morte del marito, che ne era il sostegno, alcun uso della possibilità a lei aperta di provvedere da sé al proprio mantenimento (Sent. n. 150).